



Città di Lainate

Codice Ente 11004

C.C. n. 86 del 22/12/2023

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024.
-----------------	--

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1° convocazione - seduta pubblica

L'anno 2023, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è garantita dalla trasmissione in streaming, in conformità all'ordinanza sindacale n. 89/2020.

All'appello risultano:

TAGLIAFERRO ANDREA	si	DELL'ACQUA WALTER	si
LANDONIO ALBERTO	si	PESARE GIANFRANCO	si
LAROSA ACERBI ROMINA	si	TONIATTI PATRIZIA	si
MERLI IVO	si	FRANCO PIETRO	no
RODOLFI FEDERICA	si	TETI ORNELLA	si
MANCINI ASSUNTA	si	MARAZZI ANNA MARIA	si
PRAVETTONI ALVARO	si	RUBINO SARA	si
GHEZZI GABRIELE	si	PINNA ANDREA	si
SOZZI PIERANGELA	si		

Partecipa Il Segretario Generale dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Alberto Landonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 86 del 22/12/2023

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'allegata proposta di deliberazione, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Preso atto che tale proposta è corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 e dell'art 147 - bis del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del T.U. D.Lgs n. 267/2000;;

Sentite le dichiarazioni di voto

Del Consigliere di Lainate Civica e Partito Democratico, Andrea Pinna:

Il sistema fiscale consente la raccolta delle risorse necessarie all'attuazione dei diritti specialmente o dei diritti più costosi, quelli sociali. Il sistema fiscale dovrebbe essere uniformato a criteri di progressività come è richieste dall'articolo 52 della Costituzione. Questo non vale però per la città di Lainate secondo i nostri gruppi politici, che da anni sollecitano quella che è una progressività legata proprio a sistemi di equità della tassazione, infatti negli ultimi quindici anni siamo passati da una tassazione dello 0,2 a uno 0,7 della città di Lainate, una vera e propria, secondo noi, pressa fiscale che non aiuta le famiglie in queste situazioni di crisi, precedentemente per l'ondata Covid e oggi anche per i recenti rincari di tutto il tema delle bollette. Il PD da anni chiede di operare infatti come stavo precedentemente illustrando scelte di equità introducendo le aliquote e un criterio di proporzionalità e progressività della tassazione locale, ma l'amministrazione rispetto alle sollecitazioni fatte in tanti questi anni non vuole sentirci. Introdurre una tassazione progressiva sarebbe secondo noi, Sindaco, l'unico segnale che l'Amministrazione Locale può dare per farsi vedere vicina ai cittadini, per questo i nostri gruppi politici nel corso dei vari anni hanno presentato all'interno delle Commissioni proposte una concreta e percorribile, mediante le simulazioni fatte grazie ai dati pubblici messi a disposizione dal MEF, una proposta di revisione di quella che era la progressività. Perché la risposta che c'è stata sempre data negli anni è "si però andare a ritoccare certamente aliquote provoca poi delle previsioni di entrata e di uscita che rischiano di creare dei problemi sulle poste di Bilancio". Lo dico se non fosse per il fatto che abbiamo avuto diversi milioni di euro di fondi non utilizzati, per cui questa grande criticità io Sindaco non la vedo. Per cui la situazione poi non è poi molto diversa anche rispetto alle osservazioni che sono state fatte rispetto al fronte del commercio locale, dove abbiamo sempre chiesto una redistribuzione dell'Imu per i negozi di bottega, che sarebbe stata sicuramente auspicabile anche per quello che era il tema del rilancio del commercio locale al di là degli interventi spot una tantum fatti rispetto ai bandi che conosciamo bene. Una riduzione di questa leva fiscale per incidere quindi direttamente anche sugli affitti che sempre più i commercianti fanno fatica a garantire mensilmente. Rispetto a tutta la proposta che ci viene fatta il nostro voto non sarà quindi di approvazione delle proposte che sono state fatte rispetto alla modulazione delle tasse locali e della proposta che è stata fatta di Bilancio. Grazie.

Della Consigliera del Gruppo Lega Salvini Premier, Anna Maria Marazzi.

Per quello che ci riguarda dopo avere attentamente osservato la documentazione che è stata data e per quanto riguarda il punto quattro e cinque che io metterei insieme Imu e IRPEF riteniamo che essendo le aliquote d'imposta sia per il punto quattro che il punto cinque rimaste invariate nonostante tutto quello che è successo nel frattempo, il nostro voto sarà favorevole. Anche perché abbiamo constatato che effettivamente non siamo il solo Consiglio Comunale che ha avuto delle grandi difficoltà e io recepisco anche la richiesta, se vogliamo posso capire la richiesta che il PD ha appena fatto è ovvio sarebbe una cosa molto positiva se riuscissimo a scalare a secondo, ma non siamo nella misura, non siamo nel momento per cui possiamo fare una cosa del genere. Tutti vorremmo portare avanti e aiutare i nostri cittadini, è la prima cosa soprattutto quelli che hanno difficoltà, grosse difficoltà, soprattutto i

commercianti, soprattutto gli artigiani, ma non è possibile. A nostro avviso vogliamo premiare quanto stabilito in questi due punti dall'Assessore, perché riteniamo che è una prova ancora di intelligenza e di buonsenso. Il nostro voto sarà favorevole.

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 16

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Pinna, Rubino)

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

Successivamente

Considerata l'urgenza degli adempimenti consequenziali;

Visto l'articolo 134, comma 4 del T.U. D.Lgs.267/2000, che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Presenti n. 16

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Pinna, Rubino)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE
Alberto Landonio
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
Atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024.

PROPOSTA

L'Assessore al Bilancio

PREMESSO che l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATI:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., che istituivano l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale (abrogando l'Imposta Comunale sugli Immobili -ICI.-) e ne dettavano la disciplina;
- l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014), modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;
- il comma 703 della precitata L. 147/2013, il quale prevede che l'istituzione della IUC lasciava salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e i successivi commi fino al 731, riguardanti IMU e Fondo di Solidarietà;
- il comma 677 dell'articolo unico della Legge 147/2013 che, con riferimento alla TASI, riportava: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";
- il comma 640 della stessa legge il quale prevedeva l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non superiore ai limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), in particolare l'articolo 1, comma 738, la quale:

- ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ha istituito la nuova IMU, prevedendone la disciplina ai successivi commi da 739 a 783;

CONSIDERATO che il legislatore ha sostanzialmente previsto:

- l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;
- l'assommarsi delle aliquote di base della TASI a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

DATO ATTO che ai sensi del comma 740 dell'art. 1;

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili;
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che:

- come disposto dal comma 743: "I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni";
- la base imponibile dell'imposta è disciplinata dai commi da 745 a 747;

VISTO l'articolo 1, comma 747:

- lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTI i seguenti commi dell'articolo 1 della L. 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (esenzione dall'anno 2022);
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (fatte salve le esenzioni di cui al comma 758);
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; la riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (comma 744);
- comma 754 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9) e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso (anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa);

CONSTATATO che:

- l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019 sopra citato, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non è risultato applicabile fino al 2023 in quanto mancava ancora il decreto attuativo (l'emanazione avrebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno 2020);
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il D.M. 7 luglio 2023, ha individuato le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU. L'articolo 3 del decreto prevede che i comuni debbano elaborare il prospetto con le aliquote scelte, tramite l'applicazione informatica resa disponibile nella sezione del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dall'anno di imposta 2024;
- successivamente:
 - l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023, ha rinviato la decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle

aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, all'anno di imposta 2025.

La disposizione in oggetto è stata introdotta al Senato e proroga la decorrenza di tale obbligo previsto per i comuni in considerazione:

- delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto;
- dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal prospetto.
- il Dipartimento delle Finanze del MEF, con comunicato diffuso il 30 novembre 2023:
 - ha reso nota ai comuni la proroga all'anno di imposta 2025 della decorrenza dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU;
 - ha informato che in conseguenza della proroga, l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale, anche per il 2024 - i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza;
 - ha fornito indicazioni in merito alla trasmissione, per l'anno di imposta 2024, della delibera approvativa delle aliquote dell'IMU sul Portale del federalismo fiscale (inoltre secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, cioè con inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale);

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RITENUTO, per la necessità di garantire il gettito idoneo a salvaguardare i servizi alla cittadinanza e gli interventi in ambito sociale:

- di confermare le aliquote già applicate nell'anno 2023, come riportate nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ove dovuta, e per le relative pertinenze nell'importo di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONFERMATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di aliquote e detrazioni IMU come da art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il vigente Regolamento IMU, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2020;

DATO ATTO che ai sensi del Regolamento Generale per la riscossione ordinaria dei tributi comunali e delle entrate extratributarie (art. 4, c. 2) e del Regolamento di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie (art. 14, c. 2) -approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 25/06/2020-, il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di

affidamento delle funzioni di gestione, di riscossione e di accertamento dell'imposta ad una società partecipata, è individuato nel legale rappresentante della stessa;

CONSIDERATO che l'affidatario del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta è Ge.Se.M. S.r.l. (contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 22/12/2022 per l'annualità 2023, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno);

VISTO il comma 15 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), che recita:

“comma 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

RICHIAMATI:

- il comma 767 della Legge 160/2019, il quale prevede che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023, e il Comunicato del Dipartimento Finanze del MEF del 30 novembre 2023 (precedentemente illustrati);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale;

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione

1. di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate nell'anno 2023, come riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (ove dovuta) nell'importo di € 200,00 annuali, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e, in caso di più soggetti passivi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto che:
 - il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
 - il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta;

4. di procedere, ai sensi:
 - dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58);
 - dell'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023, e del Comunicato del Dipartimento Finanze del MEF del 30 novembre 2023 all'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica entro i termini previsti dalla normativa vigente;

5. di trasmettere copia del provvedimento a Ge.Se.M. S.r.l. per le attività di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note: Mantenimento delle aliquote e della detrazione deliberate per l'anno 2023.

Lainate li 15/12/2023

La Responsabile
PARINI SIMONA / InfoCamere S.C.p.A.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 15/12/2023

La Responsabile
PARINI SIMONA / InfoCamere S.C.p.A.

Note: Aliquote e detrazione da applicare al bilancio di previsione 2024-2026.

La presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI LAINATE
IMU - Aliquote 2024

Aliquota ordinaria: 0,0106

IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
ALTRE ABITAZIONI	A	0,0106
UFFICI E STUDI PRIVATI	A/10	0,0106
FABBRICATI CAT. B	B	0,0106
NEGOZI E BOTTEGHE	C/1	0,0106
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO (ALTRI BOX E CANTINE) - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE (SENZA FINE DI LUCRO) - TETTOIE CHIUSE OD APERTE	C/2 - C/6 - C/7	0,0106
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	C/3	0,0106
FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (SENZA FINE DI LUCRO)	C/4	0,0106
FABBRICATI CAT. D (FABBRICATI INDUSTRIALI, ISTITUTI DI CREDITO, FABBRICATI A VALORE,...)	D	0,0106

AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
AREE FABBRICABILI		0,0106
TERRENI AGRICOLI		0,009

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3 BIS D.L. 557/1993 CONVERTITO IN L. 133/1994	TUTTE	0,001

BENI MERCE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (c.d. BENI MERCE)	TUTTE	0

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI	A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/11 e pert.	0
AB.PRINCIPALI LUSO	A/1 - A/8 - A/9 e pert.	0,0055

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN LINEA RETTA E COLLATERALE

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
ABITAZIONI IN USO GRATUITO E PERTINENZE		0,007

DETRAZIONE PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

€ 200,00 ANNUALI (DA RAPPORTARE AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE LA DESTINAZIONE E, IN CASO DI PIÙ SOGGETTI PASSIVI, IN PROPORZIONE ALLA QUOTA PER LA QUALE LA DESTINAZIONE MEDESIMA SI VERIFICA)
